**REP. N.**

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMERINO E CASTELSANTANGELO SUL NERA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE, ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 ED ART. 10 D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465**

L’anno duemila…………. il giorno ………………del mese di …………

**TRA**

* il **COMUNE DI CAMERINO,** C.F 00276830437, legalmente rappresentato dal **SINDACO dott. SANDRO SBORGIA**, inesecuzione delladeliberazione di Consiglio Comunale n. ….del……………….;

**E**

* il **COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA**, C.F. 00242630432, legalmente rappresentato dal **SINDACO Sig.** **MAURO FALCUCCI**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n….. del…..;

si conviene e stipula quanto segue:

**ART. 1**

**OGGETTO E FINE**

I Comuni di Camerino e Castelsantangelo sul Nera, ricompresi nel territorio della Provincia di Macerata, in esecuzione delle citate delibere di Consiglio Comunale, con il presente atto stabiliscono di stipulare una convenzione per il servizio in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale.

**ART. 2**

**MODALITÀ OPERATIVE**

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti.

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale saranno articolate in modo da assicurare la presenza del funzionario presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative in misura di:

**- 27/36 a CAMERINO;**

**- 9/36 a CASTELSANTANGELO SUL NERA.**

I singoli giorni verranno stabiliti previo accordo tra i legali rappresentanti dei Comuni ed il Segretario Comunale, valutate le esigenze delle parti. Il Segretario potrà essere autorizzato a derogare l’orario stabilito per far fronte a particolari esigenze che richiedano la sua presenza nell’uno o nell’altro dei due Comuni o fuori sede.

In ogni caso l’eventuale deroga dovrà essere preventivamente comunicata al Comune interessato e andrà ad incidere conseguentemente sul riparto delle spese.

Nel caso di assenza nei casi previsti dalla legge del titolare della segreteria gestita in forma convenzionata, le funzioni sono attribuite, limitatamente per il periodo di assenza, al vice-segretario del Comune di Camerino che verrà nominato, con provvedimento, dal Sindaco del Comune di Camerino (Comune Capo-Convenzione).

Il Vice Segretario dovrà avere i requisiti richiesti dalla normativa vigente e precisamente:

-essere un funzionario assunto a tempo indeterminato presso uno degli enti locali di cui all’art.2, comma 1 del TUEL;

- essere in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dall’art. 13, comma 1, del DPR n. 465/1997;

- avere un’anzianità di servizio di almeno due anni.

Tale sostituzione è valida per tutti i Comuni facenti parte della convenzione di segreteria.

Per la sostituzione non dovrà essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo considerandosi tale mansione inclusa nel rapporto lavorativo.

Al Vice-Segretario spetterà invece il rimborso delle spese di viaggio (di andata e ritorno) sostenute per recarsi dal Comune ove è dipendente al Comune di Castelsantangelo sul Nera, applicandosi il rimborso di 1/5 del costo della benzina a chilometro percorso.

**ART. 3**

**COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune Capo Convenzione è il **Comune di CAMERINO (comune di classe II)**. La presente convenzione è classificata in classe 2° ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell’assegnazione del Segretario comunale.

Al Sindaco del Comune di Camerino compete l’avvio della procedura di nomina del Segretario Comunale, con l’osservanza delle modalità di cui alla normativa vigente. Al Sindaco del Comune di Camerino compete anche l’eventuale revoca del Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale in convenzione ha la sua sede presso il Comune di Camerino e presso tale sede dovranno essere comunicati tutti gli atti che lo riguardano.

**ART. 4**

**DURATA E CAUSA DI SCIOGLIMENTO**

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di assunzione in servizio del Segretario convenzionato e durata **fino al 30 settembre 2021.**

Prima della scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata con la stessa procedura per un uguale periodo o per un periodo da concordare.

Essa ha comunque carattere precario e, prima della sua scadenza naturale, potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

* scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le amministrazioni comunali;
* recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno gg. 30 (trenta) dalla ricezione dell’ultima notifica alle Amministrazioni interessate.

In caso di scioglimento anticipato o al termine di scadenza naturale della convenzione, in caso di mancato accordo formale tra i Sindaci ed il Segretario, il Segretario Comunale conserva la titolarità presso il Comune di Camerino Capo Convenzione (deliberazione n. 150 del 15/07/1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’ex AGES).

**ART. 5**

**TRATTAMENTO ECONOMICO**

Lo stato giuridico del Segretario è regolato dalle vigenti disposizioni normative e dal vigente CCNL di categoria ed eventuali contratti integrativi a livello regionale.

Spetta al Segretario Comunale, a norma dell’art. 45 del CCNL 1998/2001, sottoscritto in data 16 maggio 2001, oltre al trattamento economico in godimento ex art. 37 CCNL 1998/2001, una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad un quarto (25 per cento) dello stipendio in godimento, secondo le vigenti disposizioni contrattuali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno all’altro dei Comuni convenzionati da calcolarsi secondo le disposizioni vigenti tempo per tempo.

In caso di attribuzione al Segretario Comunale di incarichi aggiuntivi verrà riconosciuta con decreto del Sindaco dell’ente che attribuisce l’incarico aggiuntivo, una maggiorazione dell’indennità di posizione ai sensi dell’art. 41 comma 4 del CCNL del 16 maggio 2001, nell’ambito di quanto previsto dall’Accordo N.2 del CCI di lavoro dei segretari comunali siglato in data 22.12.2003. L’importo della maggiorazione dovrà tenere conto delle funzioni affidate al Segretario e non potrà essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento.

La percentuale di maggiorazione verrà determinata tenendo conto anche delle disponibilità di bilancio.

Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, va adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Al Segretario Comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato “retribuzione di risultato”, correlato al conseguimento degli obiettivi eventualmente assegnati e tenendo conto anche di eventuali incarichi aggiuntivi conferiti secondo quanto prevede l’art. 42 CCNL 16 maggio 2001, come integrato dall’art. 4 del CCNL siglato il 7/03/2008. Tale compenso viene determinato in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell’anno di riferimento.

Il Comune capofila provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi all’INPDAP ed agli altri istituti ed enti assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio.

Per quanto riguarda i diritti di segreteria, ciascun Comune, autonomamente e trimestralmente, determinerà il riparto e la liquidazione spettanti al Segretario Comunale, secondo le norme di legge.

**ART. 6**

**RIMBORSO DELLE SPESE DI ACCESSO E MISSIONI**

Al Segretario Comunale spetterà il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per l’accesso dal Comune Capofila all’altro Comune per l’esercizio delle funzioni in base a costi chilometrici secondo le disposizioni vigenti tempo per tempo.

Dette spese saranno a carico di ciascun Comune e verranno liquidate periodicamente dagli Enti interessati direttamente al Segretario.

I compensi per missioni (determinati secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia), effettuate dal Segretario, saranno ad esclusivo carico del Comune nell’interesse del quale vengono effettuate.

**ART. 7**

**RAPPORTI FINANZIARI**

I rapporti finanziari fra i due Enti saranno ispirati ai princìpi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale sarà ripartita in rapporto diretto alle ore lavorative settimanali prestate presso ciascun Comune, che saranno di **27 ore per CAMERINO e 9 ore per CASTELSANTANGELO SUL NERA**, così anche per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Comune Capofila provvederà all’erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero con cadenza semestrale della parte di spesa a carico del Comune di Castelsantangelo Sul Nera.

**ART. 8**

**FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione fra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

**ART. 9**

**REGISTRAZIONE**

La presente convenzione, sottoscritta in forma digitale, verrà registrata in caso d’uso, ai sensi della normativa vigente in materia di registro.

**ART.10**

**NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda alla normativa vigente in materia.

**IL SINDACO del COMUNE DI CAMERINO**

 **SANDRO SBORGIA**

**IL SINDACO del COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA**

 **MAURO FALCUCCI**